



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE I CIVILE

Il g.d. dott. Bruno Malagoli,

rilevato che, con domanda depositata il 16 ottobre 2025 e successivamente integrata in data 20 aprile 2026, SANDRA COLOMBU (C.F. CLMSDR51A69B354K), nata a Cagliari il 29 gennaio 1951 e residente in Quartu Sant'Elena (CA), via Germania n. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Deplano e Silvia Albiani, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi Dott. Paolo D'Angelo, in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII, nonché la relazione integrativa depositata in data 23 aprile 2026 in ottemperanza al decreto di questo giudice del 26 marzo 2026;

accertato che SANDRA COLOMBU è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;

preso atto che la proposta integrata ha recepito i rilievi formulati con il decreto del 26 marzo 2026, provvedendo:

- alla riqualificazione del compenso dei difensori da credito prededucibile a credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per l'importo di € 6.000,00 oneri inclusi, con pagamento integrale al 100%;
- alla riqualificazione del credito TARI del Comune di Quartu Sant'Elena da credito chirografario a credito privilegiato ex art. 2752, comma 4, c.c., per l'importo di € 298,00, con pagamento integrale al 100%;

accertato che il piano rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione, prevedendo:

1. il pagamento integrale in prededuazione del compenso dell'OCC (€ 3.365,57), ex art. 6, comma 1, lett. a) CCII, da soddisfare entro i primi 3 mesi del piano;
2. il pagamento integrale dei crediti privilegiati (compenso difensori € 6.000,00 ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; credito TARI € 298,00 ex art. 2752, comma 4, c.c.), da soddisfare tra il mese 3 e il mese 8;

3. il pagamento pro-rata dei creditori chirografari dal mese 9 al mese 62, con soddisfacimento nella misura del 35% (21% per Marte SPV), secondo la tempistica indicata nella relazione integrativa dell'OCC del 23 aprile 2026;

rilevato che il piano prevede il versamento di una rata mensile di € 1.250,00 per 62 mesi, per un importo complessivo di € 77.141,54, a fronte di una massa passiva di € 254.227,38, e che tale rata risulta sostenibile alla luce delle entrate mensili della ricorrente (pensione € 3.280,00 + reversibilità € 635,00 = € 3.915,00), dedotte le spese di mantenimento quantificate dall'OCC in € 2.456,67 mensili, con un residuo disponibile compatibile con l'impegno assunto;

vista l'istanza di sospensione formulata dalla ricorrente ex art. 70, comma 4, CCII;

ritenuto che, sebbene la procedura esecutiva immobiliare n. 320/2022 R.G. Es. risulti ormai conclusa con l'aggiudicazione e il riparto, permangono esigenze di protezione del patrimonio della debitrice a tutela della fattibilità del piano, con particolare riferimento al divieto di azioni esecutive e cautelari sui redditi da pensione che costituiscono la principale fonte di finanziamento del piano medesimo;

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni 20 dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella comunicazione stessa;

DISPONE

che, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, ivi compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

Si comunichi.

Cagliari, 19/06/2026

Il g.d.
Bruno Malagoli